



Camera di Commercio Industria  
Artigianato e Agricoltura di MESSINA

## Informazioni societarie

### **A.M.A.M. AZIENDA MERIDIONALE ACQUE MESSINA S.P.A.**

**Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO**

**Sede legale: MESSINA (ME) VIALE GIOSTRA - RITIRO SN cap 98152**

**Indirizzo PEC: AMAMSPA@PEC.IT**

**Codice fiscale: 01937820833**

**Numero REA: ME - 157160**

## Indice del documento

Informazioni da statuto/atto costitutivo .....	3
Estremi di costituzione .....	3
Sistema di amministrazione e controllo .....	3
Oggetto sociale .....	3
Poteri .....	4
Altri riferimenti statutari .....	5
Allegati .....	7
Statuto .....	7

## Informazioni da statuto/atto costitutivo

### Estremi di costituzione

- Iscrizione Registro Imprese** Codice fiscale e numero d'iscrizione: 01937820833  
del Registro delle Imprese di MESSINA  
Precedente numero di iscrizione: ME-1996-365609  
Data iscrizione: 12/12/1996
- Sezioni** Iscritta nella sezione ORDINARIA il 12/12/1996
- Informazioni costitutive** Dato atto di costituzione: 17/04/1996

### Sistema di amministrazione e controllo

- Durata della società** Data termine: 31/12/2053
- Scadenza esercizi** Scadenza primo esercizio: 31/12/1996  
Scadenza esercizi successivi: 31/12  
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 180
- Sistema di amministrazione e controllo contabile** Sistema di amministrazione adottato: TRADIZIONALE  
Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE
- Forme amministrative** **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** (in carica)  
**COMITATO ESECUTIVO**  
Numero minimo amministratori: 3  
Numero massimo amministratori: 4
- Collegio sindacale** Numero effettivi: 3  
Numero supplenti: 2

### Oggetto sociale

- Oggetto sociale** LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LA GESTIONE, SECONDO CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA ED ECONOMICITA', DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO COSTITUITO DALL'INSIEME DEI SERVIZI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, DISTRIBUZIONE DI ACQUA E DEI SERVIZI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE DELLE ACQUE; L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ACCESSORIE E CONNESSE SECONDO I CRITERI ENUNCIATI NEL D.P.C.M. 4 MARZO 1996; LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE E LA BOLLETTAZIONE DI OGNI ATTIVITA' ECONOMICA DEI PREFATI SERVIZI; LO SFRUTTAMENTO DI ACQUE MINERALI E SORGIVE, LA CAPTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI, CON LA GESTIONE DEGLI INVASI, DI FALDE, LA RAZIONALE UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE, LA OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLE RISORSE INTERNE IN MODO DA ASSICURARE LA QUALITA' DEL SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA DOMANDA DEGLI UTENTI ED ALLE ESIGENZE DI TUTELA AMBIENTALE, L'EFFICIENZA OPERATIVA ED ECONOMICA E LA AFFIDABILITA' QUALITATIVA E QUANTITATIVA.
- LA SOCIETA' OLTRE ALLA RACCOLTA, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE DI ACQUA PER USI PRIMARI, INDUSTRIALI ED AGRICOLI E RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DI ACQUE REFLUE E/O METEORICHE IN SISTEMA FOGNARIO, DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE E LORO EVENTUALE RIUTILIZZO PUO' PROVVEDERE, ALTRESI', ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' IN

SETTORI COMPLEMENTARI, ACCESSORI, AUSILIARI O AFFINI A QUELLI INDICATI DAL SECONDO COMMA CHE SIANO AD ESSA AFFIDATE DAL COMUNE O DA ALTRI ENTI PUBBLICI O PRIVATI E NEL SETTORE DELLA DISTRIBUZIONE DI GAS PER USI CIVILI ED INDUSTRIALI E NEL SETTORE AMBIENTALE ED ENERGETICO.

LA SOCIETA' PROVVEDE ALLA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI NECESSARI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI AD ESSA AFFIDATI, DIRETTAMENTE O TRAMITE CONTRATTI DI INCARICO PROFESSIONALE O DI APPALTO, NONCHE' ALLA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI STESSI ANCHE PER CONTO TERZI CON FINALITA' IMPRENDITORIALI.

LA SOCIETA' PUO' COMPIERE QUALSIASI OPERAZIONE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA' COMPRESSE NELL'OGGETTO SOCIALE, TRA CUI OPERAZIONI IMMOBILIARI, INDUSTRIALI, COMMERCIALI, FINANZIARIE E MOBILIARI, INCLUSA LA PRESTAZIONE DI GARANZIE, NONCHE' ASSUMERE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DI FINI COMPLEMENTARI O STRUMENTALI ALLO SCOPO ISTITUZIONALE, PARTECIPAZIONE IN ENTI, ASSOCIAZIONI, CONSORZI, SOCIETA' A CAPITALE PUBBLICO O MISTO, E SVOLGERE IN GENERE QUALSIASI OPERAZIONE O ATTIVITA' RITENUTA UTILE AI FINI SOCIALI.

LA SOCIETA' POTRA' SPERIMENTARE E ACQUISIRE NUOVE TECNOLOGIE AFFERENTI IL PROPRIO OGGETTO E POTRA' PROMUOVERE STUDI E RICERCHE TENDENTI AL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI IDRICI ED AL MIGLIORAMENTO, QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI MEDESIMI.

LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ISCRIVERE NEL PROPRIO CAPITALE SOCIALE E PREVIO AUMENTO DELLO STESSO IN NATURA A SEGUITO DELLA STIMA PERITALE DELLA RELAZIONE GIURATA EX ART. 2343, C.C., I DIRITTI DI UTILIZZO ATTUALIZZATI DELLE RETI, IMPIANTI E ALTRE DOTAZIONI PATRIMONIALI RICOMPRESSE NEL PRESENTE ARTICOLO, IVI COMPRESO I DIRITTI AFFERENTI ALL'ASSEGNAZIONE DELLE RETI IDRICHE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE. I RELATIVI INVESTIMENTI SARANNO EFFETTUATI DALLA AMAM S.P.A., DIRETTAMENTE O TRAMITE SOCIETA' PARTECIPATE.

LA SOCIETA', INOLTRE, PUO' COMPIERE OGNI QUALSIVOGLIA ATTO ED OPERAZIONE, IVI COMPRESI, AI SENSI DI LEGGE, ATTI DI BENEFICENZA E LIBERALITA', RITENUTI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OPPORTUNI E NON INCOMPATIBILI CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE.

LA SOCIETA' POTRA' AVVALERSI DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE, DA QUELLA NAZIONALE E DA QUELLA COMUNITARIA.

LA SOCIETA' POTRA' SVOLGERE LE ATTIVITA' E I SERVIZI PREFATI SIA DIRETTAMENTE CHE TRAMITE I PROPRI SOCI O TERZI, SIANO ESSI PERSONE FISICHE CHE GIURIDICHE, AFFIDANDOLI IN APPALTO O IN CONCESSIONE.

## Poteri

### **Poteri associati alla carica di DIRETTORE GENERALE**

IL DIRETTORE GENERALE HA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'AZIENDA. A TAL FINE:

1. SOVRINTENDE ALL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA DELL'AZIENDA;
2. ADOTTA I PROVVEDIMENTI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEI VARI SERVIZI AZIENDALI ED IL LORO ORGANICO SVILUPPO;
3. SOTTOPONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE LO SCHEMA DEL PIANO-ORGANICO, DEL BILANCIO PLURIENNALE, DEL BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO-ANNUALE E DEL CONTO CONSUNTIVO;
4. FORMULA PROPOSTE PER L'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PARTECIPA ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO STESSO E PUO' CHIEDERNE CONVOCAZIONE AL PRESIDENTE;
5. ESEGUE O FA ESEGUIRE DALLA STRUTTURA LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
6. PUO' STARE IN GIUDIZIO, ANCHE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUANDO SI TRATTA DELLA RISCOSSIONE DEI CREDITI DIPENDENTI DAL NORMALE ESERCIZIO DELL'AZIENDA OVVERO PER LE CONTROVERSIE AVENTI AD OGGETTO MATERIE E PROVVEDIMENTI RISERVATI ALLA SUA COMPETENZA;
7. RAPPRESENTA LA SOCIETA' NELLE CAUSE DI LAVORO ED INTERVIENE PERSONALMENTE O A MEZZO DI PROCURATORE SPECIALE NELLE UDIENZE DI DISCUSSIONE DELLE CAUSE STESSE, CON FACOLTA' DI CONCILIARE O TRANSIGERE LA CONTROVERSIA;

8. NEL RISPETTO DELL'ORGANIGRAMMA AZIENDALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ASSUME E DIRIGE IL PERSONALE DELL'AZIENDA, IVI COMPRESI I DIRIGENTI; ADOTTA, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO NEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI;
9. PROVVEDE, NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ALLA STIPULA DEI CONTRATTI ED A TUTTI GLI ATTI PRESUPPOSTI E NECESSARI A GARANTIRE L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI E, COMUNQUE, A TUTTI QUELLI NON SUPERIORI AD UN IMPORTO PRESTABILITO DAL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, SEMPRE CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DI ALTRI ORGANI STATUTARI;
10. FIRMA GLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO E SOTTOSCRIVE LE DELEGAZIONI DI PAGAMENTO A GARANZIA DEI MUTUI;
11. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CHE LA LEGGE GLI DEMANDA.
12. PUO' DELEGARE, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AD UNO O PIU' COLLABORATORI DELL'AZIENDA PARTE DELLE PROPRIE COMPETENZE, NOCHE' IL POTERE DI FIRMA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO IMPEGNI PER L'AZIENDA.

**Poteri associati alla carica di CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA IN MODO ESCLUSIVO LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DELLA SOCIETA' ED E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI ESSENDO AD ESSO DEMANDATO DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI CHE RITENGA OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI QUELLI CHE PER LA LEGGE O PER STATUTO SONO INDETERMINABILMENTE RISERVATI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI. NEI LIMITI DI CUI ALL'ART. 2381 DEL COD. CIV. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE PARTE DELLE PROPRIE ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, DETERMINANDONE I POTERI ED IL RELATIVO COMPENSO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA' DI FRONTE A TERZI, FATTE SALVE ULTERIORI FUNZIONI DELEGABILI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPETE FUNZIONALMENTE LA GESTIONE DEI RAPPORTI FRA LA SOCIETA' ED I SOCI E GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI E TUTTE LE ATTIVITA' DI PUBBLICHE RELAZIONI PER LE QUALI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POTRA' CONFERIRGLI IDONEI POTERI.

**Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci**

L'UTILE DI ESERCIZIO DI EURO 4.535.814, E' STATO DESTINATO A PARZIALE COPERTURA DELLE PERDITE REGRESSE COSI' COME PROPOSTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

**Altri riferimenti statutari**

**Modifiche statutarie, atti e fatti soggetti a deposito**

E' STATO DELIBERATO, DI APPROVARE IL BILANCIO DI ESERCIZIO, CHIUSO IL 31 DICEMBRE 2006, COME RISULTA DAL DOCUMENTO ALLEGATO UNITAMENTE ALLE RELAZIONI ED AI DOCUMENTI IVI CONTENUTI.

SOCIETA' SOTTOPOSTA AD ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO SECONDO LE RISULTANZE DELL'APPOSITA SEZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

E' STATO MODIFICATO L'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE, NELLA MANIERA SEGUENTE:

" ART. 16 - LA SOCIETA' E' AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE FORMATO DA NUMERO CINQUE COMPONENTI, IVI COMPRESO IL PRESIDENTE ELETTI, SALVO QUANTO PREVISTO DAL SUCCESSIVO COMMA SECONDO, DALL'ASSEMBLEA GENERALE, ANCHE TRA NON SOCI, E SCELTI TRA PERSONE CHE ABBIANO COMPETENZA TECNICA, PROFESSIONALE, GESTIONALE O AMMINISTRATIVA PER LE FUNZIONI DISIMPEGNATE PRESSO ENTI AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE.

GLI AMMINISTRATORI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLE LEGGI O DALLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA.

L'ASSEMBLEA PRIMA DI PROCEDERE ALLA LORO NOMINA DETERMINA IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO. OVE IL NUMERO DEGLI AMMINISTRATORI SIA STATO DETERMINATO IN MISURA INFERIORE AL MASSIMO PREVISTO, L'ASSEMBLEA, DURANTE IL PERIODO DI PERMANENZA IN CARICA DEL CONSIGLIO, POTRA' AUMENTARE TALE NUMERO. IL PRIMO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' QUELLO PREVISTO DALLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE DI AMAM - AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI MESSINA - IN SOCIETA' PER AZIONI E DALLE PERSONE CHE SARANNO DESIGNATE DAL SINDACO CON APPOSITO PROVVEDIMENTO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA TRA I SUOI MEMBRI UN PRESIDENTE, SE

QUESTI NON E' STATO NOMINATO DALL'ASSEMBLEA E PUO' NOMINARE UN VICE PRESIDENTE CON FUNZIONI VICARIE.

GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI E SONO RIELEGGIBILI. SE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO VENGONO A MANCARE UNO O PIU' AMMINISTRATORI SI PROVVEDE ALLA LORO SOSTITUZIONE SECONDO LE NORME DI LEGGE. I NUOVI AMMINISTRATORI NOMINATI SCADONO INSIEME CON QUELLI IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO NOMINA. L'ASSEMBLEA PUO' TUTTAVIA DELIBERARE DI RIDURRE IL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO A QUELLO DEGLI AMMINISTRATORI IN CARICA PER IL PERIODO DI DURATA RESIDUO DEL LORO MANDATO. TUTTAVIA SE PER DIMISSIONI O PER ALTRE CAUSE VIENE A MANCARE LA META' O PIU' DELLA META' DEGLI AMMINISTRATORI NOMINATI DALL'ASSEMBLEA, SI INTENDE DECADUTO L'INTERO CONSIGLIO CON EFFETTO DAL MOMENTO DELLA SUA RICOSTITUZIONE. DEVE SUBITO CONVOCARSI D'URGENZA L'ASSEMBLEA, PER LA NOMINA DEI NUOVI. SINO ALL'ACCETTAZIONE DELLA CARICA DA PARTE DEI NUOVI AMMINISTRATORI, TUTTAVIA, L'ORGANO DECADUTO ESERCITA I PROPRI POTERI A NORMA DI STATUTO E DI LEGGE, NEI LIMITI DELL'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE.

IL COMPENSO ANNUALE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO E' DETERMINATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI AL MOMENTO DELLA NOMINA.

LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI PUO' ESSERE COSTITUITA IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O DAL DIRITTO DI SOTTOSCRIVERE A PREZZO PREDETERMINATO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE ".

**Modifica articoli dello  
statuto**

SI ADEGUA, IN OSSEQUIO AL DISPOSTO DELLA LEGGE REGIONALE N.22 DEL 16 DICEMBRE 2008 - "COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE." -, PUBBLICATA SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO DELLA GURS N. 59 DEL 24/12/2008, ENTRATA IN VIGORE IL 25/12/2008, CHE PREVEDE ALL'ART. 19: " IL NUMERO DEI COMPONENTI NOMINATI DA COMUNI E PROVINCE NEGLI ORGANI DELLE SOCIETA', AZIENDE ED ENTI, SIA INTERAMENTE SIA PARZIALMENTE PARTECIPATE, NON PUO' ECCEDERE LE TRE UNITA'." , L'ART. 16 DELLO STATUTO AZIENDALE, SOSTITUENDO AL PRIMO COMMA L'ESPRESSIONE "...FORMATO DA NUMERO CINQUE COMPONENTI,..." CON "...FORMATO DA NUMERO TRE COMPONENTI...",".

## Allegati

---

### Statuto

*Sommario* Parte 1 - Protocollo del 23-11-2007 - Statuto completo

Statuto aggiornato al 23-11-2007

## FOGLIO D'INTERVENTO.

Il presente documento costituisce foglio d'intervento all'assemblea del ventuno novembre duemilasette, della società " A.M.A.M. Azienda Meridionale Acque Messina s.p.a. ", con sede in Messina, viale Giostra Ritiro, codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Messina 01937820833, R.E.A. ME - 157160, capitale sociale euro 5.530.672,00 interamente versato, tenuta in prima convocazione, presso il comune di Messina, palazzo Zanca, piazza Unione Europea.

## SOCIO

- Comune di Messina  
F.to: Antonino Cama nella qualità'

## CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Domenico Battaglia, Presidente;  
F.to: Battaglia Domenico n.q.

- Carmelo Bottari, consigliere;  
DIMISSIONARIO

- Agostino Bernava, consigliere;  
ASSENTE

- Aldo Francolino, consigliere;  
ASSENTE

- Salvatore Cicco, consigliere;  
DIMISSIONARIO

- Antonino Bertuccelli, consigliere;  
ASSENTE

- Pietro David, consigliere;  
DIMISSIONARIO

- Luigi Mazzullo, consigliere;  
F.to: Mazzullo Luigi

- Simona Contestabile, consigliera.  
DIMISSIONARIO

## COLLEGIO SINDACALE

- Paolo Bitto, presidente;  
F.to: Paolo Bitto

- Massimo Salomone, sindaco effettivo;  
F.to: Massimo Salomone

- Gaetano Abbratozzato, sindaco effettivo;  
F.to: Gaetano Abratozzato

- Ferdinando Coglitore, sindaco supplente;  
ASSENTE

- Giovanni Di Leo, sindaco supplente.  
ASSENTE

Allegato " B " al n. 2.155 di Raccolta  
STATUTO  
della Società per Azioni  
" AMAM S.p.A. "  
TITOLO I  
COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE



## ART. 1

## Costituzione

Per iniziativa del Comune di Messina e' costituita, in base alla L. n. 127/1997 ed all'art. 115 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali), - per trasformazione attuata dell'Azienda Meridionale Acque Messina - una Societa' per azioni, a capitale interamente pubblico, denominata " Azienda Meridionale Acque Messina S.p.A. ".

L'Azienda Meridionale Acque Messina puo' essere indicata in forma abbreviata con la sigla " AMAM S.p.A. ".

## ART. 2

La Societa' ha sede legale nel Comune di Messina.

Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno istituirsi o sopprimersi, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, succursali, rappresentanze, agenzie, nonche' disporre il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La durata della Societa' e' fissata fino al 31/12/2053, salvo proroga o anticipato scioglimento deliberato dall'Assemblea dei soci, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

## ART. 3

## OGGETTO SOCIALE

La Societa' opera senza soluzione di continuita' rispetto all'attivita' della precedente AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina), subentrando in tutti i rapporti giuridici facenti capo alla predetta Azienda Speciale al momento della trasformazione.

La Societa' e' proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali dell'Azienda Meridionale Acque.

La Societa' ha per oggetto: la gestione, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicita', del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione, distribuzione di acqua e dei servizi di fognatura e depurazione delle acque; la organizzazione e l'esercizio delle attivita' accessorie e connesse secondo i criteri enunciati nel D.P.C.M. 4 marzo 1996; la gestione della fatturazione e la bollettazione di ogni attivita' economica dei prefati servizi; lo sfruttamento di acque minerali e sorgive; la captazione delle acque superficiali, con la gestione degli invasi e delle falde; la razionale utilizzazione delle risorse idriche; la ottimizzazione dell'impiego delle risorse interne in modo da assicurare la qualita' del servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alle esigenze di tutela ambientale; l'efficienza operativa ed economica e la affidabilita' qualitativa e quantitativa.

La Societa', oltre alla raccolta, trattamento e distribuzione di acqua per usi primari, industriali ed agricoli e raccolta,

trattamento e smaltimento di acque reflue e/o meteoriche in sistema fognario, nonché alla depurazione delle acque reflue e loro eventuale riutilizzo, può provvedere, altresì, all'esercizio di attività in settori complementari, accessori, ausiliari o affini a quelli indicati dal secondo comma, che siano ad essa affidate dal Comune o da altri Enti pubblici o privati, nonché nel settore della distribuzione di gas per usi civili ed industriali e nel settore ambientale ed energetico.

La Società provvede alla progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli impianti necessari per lo svolgimento dei servizi ad essa affidati, direttamente o tramite contratti di incarico professionale o di appalto, nonché alla costruzione degli impianti stessi, anche per conto terzi con finalità imprenditoriali.

La Società può compiere qualsiasi operazione in relazione alle attività comprese nell'oggetto sociale, tra cui operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzie, nonché assumere, per il raggiungimento di fini complementari o strumentali allo scopo istituzionale, partecipazione in enti, associazioni, consorzi, società a capitale pubblico o misto, e svolgere in genere qualsiasi operazione o attività ritenuta utile ai fini sociali.

La Società potrà sperimentare e acquisire nuove tecnologie afferenti il proprio oggetto sociale e potrà promuovere studi e ricerche tendenti al potenziamento dei servizi idrici ed al miglioramento, qualitativo e quantitativo dei medesimi.

La Società potrà anche iscriversi nel proprio capitale sociale e previo aumento dello stesso in natura a seguito della stima peritale della relazione giurata ex art. 2343, c.c., i diritti di utilizzo attualizzati delle reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali ricomprese nel presente articolo, ivi compresi i diritti afferenti all'assegnazione delle reti idriche comunali e relative pertinenze.

I relativi investimenti saranno effettuati dalla AMAM S.p.A., direttamente o tramite società partecipata.

La Società, inoltre, può compiere ogni qualsivoglia atto ed operazione, ivi compresi, ai sensi di legge, atti di beneficenza e liberalità, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione opportuni e non incompatibili con il raggiungimento dello scopo sociale.

La Società potrà avvalersi delle agevolazioni e delle provvidenze previste dalla normativa regionale, da quella nazionale e da quella comunitaria.

La Società potrà svolgere le attività e i servizi prefati sia direttamente che tramite i propri soci o terzi, siano essi persone fisiche che giuridiche, affidandoli in appalto o in concessione.

ART. 4

## DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la Società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente Statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

La Società garantisce la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi e sulla sicurezza degli impianti, assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardano personalmente o come consumatore, e il confronto permanente con l'amministrazione tramite la creazione di un apposito ufficio di relazioni con il pubblico.

## TITOLO II

## CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

## Art. 5

## Capitale Sociale e sua variazione

Il capitale Sociale nominale è di euro 5.530.672,00 ( euro cinquemilionicinquecentotrentamilaseicentosettantadue/00 ) rappresentante l'intero capitale sociale della società, diviso in numero 691.334 azioni del valore nominale di euro otto ( 8 ) ciascuna interamente sottoscritta e versata.

Il capitale della Società è interamente pubblico e con gestione in house, interamente versato dal Comune di Messina che resta azionista unico per un periodo fino a due anni dalla trasformazione, fermo restando che la conseguente pluralità dei soci dovrà comunque vedere una maggioranza pubblica incedibile delle partecipazioni, come discende dal comma 13 dell'art. 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dal comma 1 dell'art. 35 della Legge n. 448/2001.

Potranno essere soci della Società persone fisiche e giuridiche, pubbliche, private o a capitale misto e altri Enti pubblici con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.

La Società è e dovrà restare a prevalente capitale pubblico locale ai sensi dell'art. 113, comma 13, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Non saranno efficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di azioni che portino la partecipazione del Comune di Messina, congiuntamente agli altri Enti Pubblici, al di sotto del 51 % del capitale sociale.

L'ingresso di altri soci nella Società già costituita avviene mediante un aumento del capitale sociale riservato con

esclusione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme di legge.

La qualita' di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, ancorche' anteriori all'acquisto di tale qualita'.

Il capitale sociale potra' essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di danaro, anche di beni in natura, crediti e partecipazioni.

Il capitale sociale puo' essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in conformita' alle disposizioni legislative in materia vigenti, purché venga preservato e garantito il prevalere della quota del 51% in capo agli Enti Pubblici, secondo quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.

Il capitale sociale puo', inoltre, essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi, nonché a favore di prestatori di lavoro ai sensi dell'art. 2349 del codice civile ed altresì a fronte di conferimenti di beni in natura e di crediti anche da parte dei Soci.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Societa' il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale.

Nel caso di aumento del capitale sociale puo' essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del c.c. sulla necessita' di eseguire i conferimenti in denaro.

#### ART. 6

##### AZIONI

Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono, ai loro possessori, uguali diritti salvo categorie speciali di azioni che potranno essere emesse dalla Societa' con delibera dell'Assemblea straordinaria.

In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 codice civile, e' possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie. La Societa' ha capitale interamente pubblico.

La qualita' di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Societa' ed al presente Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'Assemblea.

Le azioni sono indivisibili ed ognuna di esse da' diritto ad un voto in Assemblea.

L'eventuale assoggettamento a vincoli delle azioni e' regolato dalle norme del codice civile. Lo stato di soci risulta unicamente dai libri sociali, mentre il loro domicilio, per quel che concerne i rapporti tra i soci e tra questi e la Societa', e' quello risultante dal libro dei soci.

In sede di aumento di capitale sociale i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, tranne nel caso indicato nell'art. 5, comma 3, in proporzio-

ne al numero delle azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Il termine per l'esercizio del diritto di opzione di cui all'art. 2441 del codice civile e' fissato in tre mesi.

La Societa', previa delibera assembleare, puo' provvedere all'acquisto di azioni proprie in conformita' degli articoli 2357, 2357 bis, ter, quater del codice civile.

#### ART. 7

##### Trasferimenti - Prelazione

Il trasferimento delle azioni ha efficacia di fronte alla Societa' solamente se siano state effettuate le relative iscrizioni nel libro dei soci.

La cessione di azioni o di diritti di opzione e' subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione, da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'intenzione di cedere, effettuata mediante raccomandata A/R con l'indicazione del cessionario.

Il trasferimento delle azioni e' subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito di liberalita', in tutto od in parte, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emettende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovra' previamente, a mezzo di lettera raccomandata RR, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui spetta dare comunicazione dell'offerta a tutti gli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione puo' essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui sopra, provvede a darne comunicazione a tutti i soci.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volonta' di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento, provvedera' a dare comunicazione all'offerente ed a tutti i Soci, a mezzo di lettera raccomandata RR, delle proposte di acquisto pervenute.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da piu' soci, le azioni o i diritti di opzione, offerti in vendita, verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della societa'.

Qualora nessun socio eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azio-

ni e i diritti di opzione saranno liberamente trasferibili purché a condizioni non più vantaggiose rispetto a quelle indicate nell'offerta e, fermo restando quanto infra disposto in materia di gradimento e comunque fatti salvi i limiti e condizioni previste dall'art. 2355 bis e 2437 ter del codice civile.

La cessione a terzi estranei può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci. Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta.

L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è comunque subordinata all'effettuazione delle relative iscrizioni nel libro dei soci.

Qualora ricorrano le condizioni di legge, possono essere emesse azioni privilegiate o aventi, comunque, diritti diversi da quelli delle azioni già emesse.

#### Art. 8

##### Obbligazioni

La Società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, nel rispetto degli artt. 2410 e ss. del codice civile. L'emissione delle obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo ai sensi di legge. L'emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è di competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci ai sensi di legge.

In caso di emissione di obbligazioni convertibili dovranno essere rispettate le modalità indicate dall'art. 5, comma 1, e 7 del presente Statuto.

#### ART. 9

##### Patrimoni Destinati

La Società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste nel presente Statuto.

#### TITOLO III

##### ORGANI DELLA SOCIETÀ

#### ART. 10

##### ORGANI DELLA SOCIETÀ

Sono organi della Società:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale.

#### ART. 11

##### ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed al

presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i titolari di azioni nominative iscritte nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea e che abbiano depositato le azioni con le modalità indicate nell'avviso di convocazione. Nel caso di persone giuridiche pubbliche o private, esse partecipano all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, con delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da altro socio che abbia pari diritto ad intervenire, oppure da un mandatario munito di procura speciale, purché non amministratore, sindaco e dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'articolo 2372 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Gli azionisti possono esprimere un voto per ogni azione avente diritto di voto.

#### ART. 12

##### Convocazione Dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge. L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, è convocata anche fuori della sede sociale, osservate le disposizioni dell'art. 2366 codice civile, a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in alternativa su un quotidiano, liberamente scelto dal C.d.A., tra "La Gazzetta del Sud" di Messina, il "Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Sicilia" di Catania, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i diversi termini e/o le diverse modalità di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discus-

sione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

In deroga al comma precedente, il Presidente del C.d.A. potrà provvedere comunque ad inviare ai soci lettera raccomandata spedita al domicilio del soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telefax o la posta elettronica possono sostituire la lettera raccomandata purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e le altre menzioni richieste dalla legge.

La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima e, in ogni caso, non oltre trenta giorni dalla medesima.

Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dal successivo art. 14, comma 4, e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'Assemblea sarà riconvocata entro trenta giorni dalla prima, mediante nuovo avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° e dal 5° comma dell'art. 2366 del codice civile.

#### Art. 13

##### Funzionamento Dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata, con voto, dall'Assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

L'Assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Si considerano presenti i soci che, iscritti nei libri sociali al momento della verifica del quorum costitutivo, siano identificati dal Presidente e dai suoi ausiliari.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta.

Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della



costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario.

I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica per due anni presso la sede sociale.

Le modalità di votazione sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

#### Art. 14

##### Assemblea Ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari;
- b) nomina e revoca i Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio fissando il relativo compenso;
- f) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;
- g) delibera, ex art. 2446, comma 1, del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento di atti degli Amministratori;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera sugli altri oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori ed in particolare, qualora l'organo amministrativo ne abbia fatto richiesta, esprime pareri, obbligatori e vincolanti, sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della Società, sulla adesione o partecipazione ad altre Società, sulle spese che impegnano la Società per gli esercizi successivi, sugli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permuta; su ogni operazione societaria che importi un impegno finanziario per la società superiore a 5.000.000 di euro. Per quanto attiene ai pareri richiesti dagli Amministratori, resta ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne e' fatta richiesta da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare. La convocazione dei soci non e' ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori.

Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio del Consiglio, puo' essere convocata, in ogni caso entro centotanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora la Societa' sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Societa'. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci rappresentanti almeno la meta' del capitale sociale. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in Assemblea. Dal computo sono escluse le azioni prive del diritto di voto in Assemblea.

L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale rappresentata. Essa delibera con il voto favorevole dei due terzi del capitale rappresentato in Assemblea. Per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole previsti per la prima e seconda convocazione.

#### Art. 15

##### Assemblea Straordinaria

L'Assemblea e' convocata in via straordinaria per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, comma 2, lett.b);
- sull'emissione di obbligazioni convertibili, sulla costituzione di patrimoni destinati;
- sullo scioglimento della Societa';
- sulla nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori;
- su quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

L'Assemblea straordinaria e' validamente costituita con la partecipazione di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono approvate, in prima convocazione, con il voto di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del

capitale sociale.

In seconda convocazione e' richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' di un terzo del capitale sociale.

Per le deliberazioni di cui all'art. 2369 cod.civ. concernenti i seguenti argomenti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della societa';
- c) lo scioglimento anticipato;
- d) la proroga della durata;
- e) la revoca dello stato di liquidazione;
- f) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- g) l'emissione di azioni privilegiate.

Tuttavia anche in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino piu' della meta' del capitale sociale.

#### Art. 16

##### Consiglio di Amministrazione

La Societa' e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da numero cinque componenti, ivi compreso il Presidente, eletti, salvo quanto previsto al successivo comma secondo, dall'Assemblea generale anche tra non soci e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa, per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private. Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia. L'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti il Consiglio. Ove il numero degli Amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potra' aumentare tale numero.

Il primo Consiglio di Amministrazione e' quello previsto dalla delibera di trasformazione di AMAM - Azienda Speciale del Comune di Messina - in Societa' per azioni e dalle persone che saranno designate dal Sindaco con apposito provvedimento.

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, se questi non e' stato nominato dall'Assemblea e puo' nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge. I nuovi amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea puo' tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Tuttavia se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la

meta' o piu' della meta' degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione. Deve subito convocarsi d'urgenza l'Assemblea, per la nomina dei nuovi. Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria amministrazione.

Il compenso annuale all'Organo amministrativo e' determinato dall'Assemblea ordinaria dei soci al momento della nomina.

La remunerazione degli Amministratori puo' essere costituita in tutto o in parte da partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

#### Art. 17

##### Funzionamento Del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione e' validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parita', sara' determinante il voto del Presidente.

Il consiglio di amministrazione, nomina un segretario che puo' essere estraneo alla societa'. Delle riunioni del consiglio di amministrazione dovra' essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente o chi ne fa le veci, e dal segretario.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390.

#### Art. 18

##### Poteri ed obblighi del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilita' della gestione della Societa' ed e' investito dei piu' ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati all'Assemblea ordinaria dei soci.

Nei limiti di cui all'art. 2381 del cod.civ. il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti, determinandone i poteri ed il relativo compenso.

In particolare, il Consiglio ha competenza in merito a:

- a) l'elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;
- b) adeguamenti dello statuto a disposizioni normative;
- c) la presa d'atto della stipulazione ed entrata in vigore dei CCNL e l'approvazione della conseguente copertura di spesa;
- d) l'approvazione degli accordi integrativi aziendali;
- e) il licenziamento del personale per motivi disciplinari;
- f) i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio;

- g) la politica generale degli investimenti;
- h) l'attuazione della politica generale delle tariffe;
- i) l'assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'Azienda;
- j) l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari, salvo quanto previsto dall'art.14, lett. f).

Art. 19

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Societa' di fronte a terzi.

In caso di impedimento il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere a cio' delegato oppure, in mancanza, dal Consigliere piu' anziano d'eta'.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale le deliberazioni del Consiglio.

Devono, tuttavia, essere assunte col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:

- a) la determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
- b) la costituzione o partecipazione a Societa' pubbliche o private o consorzi, l'acquisto, la cessione di partecipazioni di controllo, nonché il recesso dalle medesime Societa', fermo restando quanto previsto dal successivo art.19, comma 3, punto b);
- c) la nomina o la designazione di rappresentanti della Societa' in seno agli organi amministrativi e di controllo di Societa' o enti al cui capitale la Societa' partecipa con quote di controllo;
- d) l'approvazione dei contratti di servizio;
- e) l'approvazione del budget annuale per l'esercizio successivo.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Societa' o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica, dal Comitato esecutivo o dal Collegio Sindacale.

La convocazione e' fatta dal Presidente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza puo' essere fatta anche a mezzo del servizio postale, per telegramma, telefax o per e-mail, spediti almeno 24 ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione puo', tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora

siano presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.

La convocazione indica gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio.

È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video. In tal caso, devono essere assicurate, comunque:

a) la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite ai Consiglieri.

Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società ed i Soci e gli Enti pubblici istituzionali e tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

Il Vice Presidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza.

#### ART. 20

##### COMITATO ESECUTIVO

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo composto da non più di metà dei suoi membri, delegando allo stesso le proprie attribuzioni, ad eccezione di quelle che la legge riserva espressamente al Consiglio. Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme sulle riunioni e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni del Comitato devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza.

Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare, anche tra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri ed i compensi.

ART. 21

Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione puo' nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla Societa', con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacita' professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso.

Il Direttore Generale ha la responsabilita' gestionale dell'Azienda. A tal fine:

- a) sovrintende all'attivita' tecnica, amministrativa e finanziaria dell' Azienda;
  - b) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalita' dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
  - c) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano-organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;
  - d) formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e puo' chiederne convocazione al Presidente;
  - e) esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  - f) puo' stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
  - g) rappresenta la Societa' nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facolta' di conciliare o transigere la controversia;
  - h) nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta - nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro - i provvedimenti disciplinari;
  - i) provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;
  - j) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;
  - k) adotta tutti gli atti che la legge gli demanda.
- Il Direttore, previa autorizzazione del Consiglio di Ammini-

strazione, puo' delegare ad uno o piu' collaboratori dell'Azienda parte delle proprie competenze, nonche' il potere di firma degli atti che comportino impegni per l'Azienda.

Il Direttore non puo' esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne' puo' accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale estranei all'Azienda senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni che regolano la responsabilita' degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali

#### TITOLO IV

#### VIGILANZA, BILANCIO, UTILI

#### Art. 22

#### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, di cui due nominati dagli enti pubblici locali ex art 2449 c.c., e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla legge.

Il primo Collegio Sindacale e' quello previsto dalla delibera di trasformazione dell'AMAM - Azienda Speciale del Comune di Messina - in Societa' per azioni.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Societa' e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

Per il Collegio Sindacale, composizione, presidenza, cause di ineleggibilita' e di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni di cui al codice civile.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

#### TITOLO V

#### Bilancio, utili e disposizioni finali

#### Art. 23

#### Bilancio

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Societa' e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno.

L'esercizio sociale ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale e procede a comunicarlo al Collegio Sindacale, almeno 30 giorni prima del termine fissato



per l'Assemblea ordinaria dei soci, per la sua approvazione. Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e corrispondentemente può essere elevato il termine per la convocazione della relativa Assemblea. In quest'ultimo caso, l'organo amministrativo deve specificare i motivi del rinvio con apposita delibera o con atto equipollente conoscibili ai soci, prima della scadenza del termine ordinario. Gli Amministratori inoltre devono segnalare i motivi della dilazione nella relazione sulla gestione.

Art. 24

Ripartizione Degli Utili

Gli utili netti, risultanti dal Bilancio, previa deduzione del 5%, da destinare a riserva legale fino a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale e quanto altro necessario per gli altri accantonamenti di legge, oltre che i compensi stabiliti in favore degli Amministratori, saranno ripartiti tra i soci in proporzione delle azioni da ciascuno di essi possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divengono esigibili, sono prescritti a favore della Società.

ART. 25

Certificazione di Bilancio

Il bilancio annuale della Società, ferma restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n.136.

Il conferimento dell'incarico è deliberato dal Consiglio di amministrazione.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'art. 3 del DPR sopra menzionato.

Verranno osservate anche le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dello stesso articolo.

Ai fini della certificazione il bilancio d'esercizio della Società deve essere trasmesso alla Società di revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Art. 26

Scioglimento e Recesso

Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'Assemblea, ferma

l'osservanza delle norme inderogabili di legge, fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Il diritto di recesso è esercitato nelle ipotesi di cui al comma 1 lettere da a) a g) dell'art. 2437 c.c. e con le modalità di cui all'art. 2437-bis e ss..

La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta agli amministratori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze di legge.

#### Art. 27

##### Clausola Compromissoria

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i liquidatori, fatta eccezione per quelle riservate dalla legge alla cognizione del Giudice ordinario, sarà sottoposta al giudizio di un collegio di tre arbitri rituali, tutti nominati dal Presidente del Collegio Notarile, o dal Presidente dell'ordine degli avvocati, o dal Presidente dell'ordine dei dottori commercialisti, del luogo in cui ha sede la Società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la Società.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del Collegio Arbitrale.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina.

L'arbitrato sarà rituale e deciderà secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.

Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I Soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta

giorni, esercitare il diritto di recesso a norma di legge.  
Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione dei Soci con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

Art. 28

Foro Competente

Il foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri e' quello di Messina.

Art. 29

Disposizioni Generali

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti.

F.to: Battaglia Domenico n.q.

F.to: dottor Nunzio Arrigo notaio

-----  
E' copia su supporto informatico conforme al documento originale cartaceo ai sensi degli Art. 23, commi 3, 4 e 5, D.lgs. n. 82/2006.